#### **Parti**

Ricorrente: Anica Milivojević

Resistente: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano alle disposizioni della Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (legge sulla nullità dei contratti di prestito che presentano aspetti internazionali stipulati nella Repubblica di Croazia con un creditore non autorizzato; Narodne novine n. 72/2017), in particolare al disposto dell'articolo 10 di tale legge, che stabilisce la nullità dei contratti di prestito e di altri atti giuridici redatti in conseguenza del contratto di prestito concluso tra un debitore (ai sensi degli articoli 1 e 2, primo trattino della citata legge) e il creditore non autorizzato (ai sensi dell'articolo 2, secondo trattino, della legge medesima) o sono basati su di esso, sebbene siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore di detta legge e con effetto a partire dalla loro stipulazione, con la conseguenza che ognuna delle parti contraenti è obbligata a restituire alla controparte tutto quello che ha ricevuto in forza del contratto nullo e che, qualora ciò non risulti possibile o nel caso in cui la natura della prestazione eseguita osti alla restituzione, impone il pagamento di un indennizzo pecuniario adeguato in funzione dei prezzi correnti al momento in cui viene emessa la decisione giurisdizionale.
- 2) Se il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in particolare gli articoli 4, paragrafo 1, e 25, debba essere interpretato nel senso che osta al disposto dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Narodne novine n. 72/2017), in cui si stabilisce che, nelle controversie riguardanti contratti di prestito che presentano aspetti internazionali ai sensi di tale legge, il debitore può citare il creditore non autorizzato dinanzi ai giudici dello Stato in cui questo è domiciliato o, a prescindere dal domicilio del creditore non autorizzato, dinanzi ai giudici del luogo in cui il debitore abbia stabilito il domicilio personale o la sede sociale, mentre il creditore non autorizzato, ai sensi della citata legge, può avviare un procedimento nei confronti del debitore unicamente dinanzi ai giudici dello Stato in cui lo stesso abbia stabilito il domicilio personale o la sede sociale.
- 3) Se esista un contratto stipulato da un consumatore ai sensi del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e delle restanti disposizioni del diritto dell'Unione, allorché il beneficiario del prestito sia una persona fisica che ha concluso un contratto di mutuo al fine di investire in appartamenti per vacanze onde esercitare attività di locazione e offrire un servizio di alloggio privato a turisti.
- 4) Se il disposto dell'articolo 24, punto 1), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che i giudici della Repubblica di Croazia sono competenti a conoscere di un procedimento diretto a far dichiarare la nullità di un contratto di prestito e delle corrispondenti dichiarazioni di garanzia e altresì alla cancellazione di un'iscrizione di ipoteca nel registro immobiliare, nel caso in cui, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestito, tale ipoteca sia stata costituita su immobili del debitore situati nel territorio della Repubblica di Croazia.

Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-678/17)

(2018/C 022/43)

Lingua processuale: l'inglese

# Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.J. Loewenthal, A. Bouchagiar, agenti)

Convenuta: Irlanda

### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie per recuperare dalla Apple Sales International e dalla Apple Operations Europe l'aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno dall'articolo 1 della decisione (UE) 2017/1283 della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple (...) (¹), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 di tale decisione, nonché dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE;
- condannare l'Irlanda alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Conformemente alla decisione della Commissione europea del 30 agosto 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.38373, l'Irlanda avrebbe dovuto recuperare entro quattro mesi l'aiuto di Stato illegale e incompatibile concesso alla Apple Sales International (in prosieguo: l'«ASI») e alla Apple Operations Europe (in prosieguo: l'«AOE»). L'aiuto derivava da due ruling fiscali emanati dall'Irlanda in favore dell'ASI e dell'AOE il 29 gennaio 1991 ed il 23 maggio 2007, che consentivano a tali società di determinare, su base annua sino al 2014, l'imposta sulle società da esse dovuta in Irlanda.

L'Irlanda non ha recuperato l'aiuto di Stato entro quattro mesi dalla notifica della decisione della Commissione, come era obbligata a fare. Inoltre, l'Irlanda non ha ancora adottato tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della decisione della Commissione.

	(1)	GU 201	7, L	187,	pag.	1.
--	-----	--------	------	------	------	----